



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 luglio 2019
(OR. en)

11168/19

JAI 798
COPEN 296
EUROJUST 131
EJN 62

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Nota congiunta di Eurojust e della Rete giudiziaria europea sull'applicazione pratica dell'ordine europeo d'indagine

Si allega per le delegazioni una nota congiunta di Eurojust e della Rete giudiziaria europea sul tema in oggetto.



EUROPEAN JUDICIAL
NETWORK (EJN)

Nota congiunta di Eurojust e della Rete giudiziaria europea sull'applicazione pratica dell'ordine europeo d'indagine

La presente nota è un documento finalizzato a sostenere l'operato delle autorità nazionali responsabili dell'applicazione di ordini europei d'indagine (OEI) e non è giuridicamente vincolante.

Giugno 2019

SOMMARIO

1.	Introduzione	5
2.	Ambito di applicazione della direttiva sull'ordine europeo d'indagine.....	5
2.1.	"Qualsiasi atto d'indagine" (articolo 3) e "corrispondenti disposizioni" (articolo 34)	5
2.2.	L'ordine europeo d'indagine in tutte le fasi e/o oltre la fase processuale.....	7
3.	Contenuto e forma dell'ordine europeo d'indagine (articolo 5).....	7
3.1.	Compilazione del modulo di ordine europeo d'indagine (allegato A).....	7
3.2.	Informazioni o documenti che l'autorità di emissione deve – o non deve – fornire	10
3.3.	Lingua del modulo e questioni connesse alla traduzione	11
4.	Emissione e trasmissione di un ordine europeo d'indagine.....	12
4.1.	Autorità competenti interessate (autorità di emissione e di convalida).....	12
4.2.	Verifica della proporzionalità (articolo 6, paragrafo 1)	12
4.3.	Più atti, più ordini europei di indagine?	13
4.4.	Trasmissione degli ordini europei di indagine (articolo 7)	13
5.	Riconoscimento ed esecuzione di un ordine europeo di indagine	14
5.1.	Autorità competenti interessate	14
5.2.	Riconoscimento ed esecuzione (articolo 9).....	15
5.3.	Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine (articolo 10)	15
5.4.	Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione (articolo 11).....	16
5.5.	Casi urgenti	17
5.6.	Accusa di ricevuta (articolo 16, paragrafo 1, e allegato B) e termini (articolo 12 e allegato B).....	18
6.	Atti di indagine specifici (articoli da 22 a 31)	19
6.1.	Osservazioni generali.....	19
6.2.	Audizione mediante videoconferenza (articolo 24).....	19
6.3.	Audizione mediante teleconferenza (articolo 25).....	20
6.4.	Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie (articolo 27)	20
6.5.	Acquisizione di elementi di prova in tempo reale (articolo 28)	20
6.6.	Intercettazione di telecomunicazioni con assistenza tecnica (articolo 30).....	20
6.7.	Intercettazione di telecomunicazioni senza assistenza tecnica (articolo 31).....	21
7.	Regola della specialità	21
8.	L'ordine europeo d'indagine vs altri strumenti	22
8.1.	L'ordine europeo d'indagine vs strumenti di congelamento	22
8.2.	Ordine europeo d'indagine vs squadre investigative comuni	22
8.3.	Ordine europeo d'indagine vs mandato d'arresto europeo.....	23

8.4. Osservazioni transfrontaliere	23
9. Assistenza fornita da Eurojust e dalla Rete giudiziaria europea	24
9.1. Osservazioni generali.....	24
9.2. Eurojust.....	25
9.3. La Rete giudiziaria europea	25
Bibliografia.....	27

1. Introduzione

L'obiettivo del presente documento è fornire orientamenti agli operatori sull'applicazione pratica della [Direttiva 2014/41/UE, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale](#) ("direttiva sull'ordine europeo d'indagine" o "direttiva OEI") ⁽¹⁾. Si tratta di una serie di informazioni, volte a evidenziare problemi e sfide, possibili soluzioni e migliori pratiche, che Eurojust e la Rete giudiziaria europea (RGE) hanno raccolto in seguito a riunioni, sulla base di documenti e nel quadro dell'attività operativa.

La presente nota congiunta affronta le questioni individuate in relazione alle quattro fasi principali del ciclo di vita di un OEI (la fase di emissione, la fase di trasmissione, la fase di riconoscimento e la fase di esecuzione), nonché questioni connesse all'ambito di applicazione della direttiva OEI e al suo utilizzo rispetto ad altri strumenti giuridici coesistenti, alle autorità competenti, al contenuto, alla forma e alla lingua dell'OEI e al ricorso ad alcuni atti di indagine specifici.

Eurojust e la RGE intendono mantenere aggiornata in futuro la presente nota congiunta, concepita come documento in continua evoluzione.

2. Ambito di applicazione della direttiva sull'ordine europeo d'indagine

2.1. "Qualsiasi atto d'indagine" (articolo 3) e "corrispondenti disposizioni" (articolo 34)

Il 22 maggio 2017 la direttiva OEI ha sostituito le "corrispondenti disposizioni" delle convenzioni di assistenza giudiziaria, conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, della stessa direttiva (la convenzione del 1959 del Consiglio d'Europa (Cde) e i relativi due protocolli aggiuntivi e la convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria).

L'interpretazione del termine "corrispondenti disposizioni" è tuttora un aspetto critico. In alcuni Stati membri la legislazione nazionale di recepimento comprende un elenco dei provvedimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva OEI, mentre in altri Stati membri sono utilizzati strumenti di diritto non vincolante (per es. orientamenti emessi da una procura generale). In mancanza di un elenco comune dell'Unione europea (UE), è ormai emerso chiaramente che esistono interpretazioni differenti negli Stati membri in relazione ad alcuni provvedimenti e disposizioni, il che occasionalmente provoca attriti. Ad eccezione del [doc. 14445/11 del Consiglio](#), ad oggi non è disponibile un elenco completo che indichi con precisione le disposizioni che saranno sostituite. Una **nota congiunta di Eurojust e della RGE** raccoglie i pareri dei punti di contatto della RGE sull'interpretazione del termine "corrispondenti disposizioni" di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva OEI (cfr. ["Eurojust/EJN Note on the meaning of "corresponding provisions" and the applicable legal regime in case of delayed transposition of the EIO Directive"](#)).

⁽¹⁾ La direttiva OEI si applica a tutti gli Stati membri vincolati dalla stessa (26 Stati membri; l'Irlanda e la Danimarca non sono da essa vincolate).

L'articolo 3 della direttiva OEI, relativo all'ambito di applicazione dell'OEI, fa riferimento a "**qualsiasi atto d'indagine**", ad eccezione dell'istituzione di una squadra investigativa comune (SIC).

Per stabilire se si debba applicare la direttiva OEI possono essere utili i seguenti criteri:

- l'ordine riguarda un atto d'indagine volto ad acquisire o utilizzare prove,
- l'atto è stato disposto o convalidato da un'autorità giudiziaria, e
- l'atto concerne uno Stato membro vincolato dalla direttiva OEI.

Qualora uno qualsiasi di questi criteri non sia soddisfatto, la direttiva OEI non è lo strumento corretto cui ricorrere ed è opportuno applicare invece un altro strumento giuridico. Per esempio, nei casi in cui un atto non abbia implicazioni probatorie, bensì un obiettivo meramente procedurale (come l'invio a mezzo posta e la consegna degli atti del procedimento), si dovrebbe emettere una richiesta di assistenza giudiziaria e non un OEI.

Per contribuire a chiarire l'interpretazione dell'ambito di applicazione della direttiva OEI, il segretariato della RGE ha pubblicato un documento dal titolo "[Competent authorities, languages accepted, urgent matters and scope of the EIO Directive](#)", che gli operatori possono consultare sul sito della RGE.

Vi è un'intesa comune sul fatto che la direttiva OEI non riguardi i seguenti provvedimenti:

- istituzione di una SIC e raccolta di prove nell'ambito di una SIC;
- invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento, a meno che la consegna di un atto sia **strumentale** all'atto d'indagine oggetto dell'OEI; in tal caso occorre adottare un approccio flessibile ai fini della sua inclusione nell'OEI in linea con l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva OEI;
- scambio spontaneo di informazioni ([articolo 7 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria](#));
- trasferimento del procedimento ([articolo 21 della convenzione del 1959 del CdE](#) e [convenzione del 1972 del CdE](#));
- congelamento di beni a fini di successiva confisca ([decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio](#) e, dal 19.12.2020, [regolamento 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca](#));
- restituzione: restituzione di un bene alla vittima ([articolo 8 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria](#));
- acquisizione di estratti del casellario giudiziale/ECRIS;
- cooperazione di polizia; o

— cooperazione doganale.

Una delle disposizioni che ha sollevato dubbi tra gli operatori è l'[articolo 19 della convenzione di Budapest](#), relativo alla perquisizione e al sequestro di dati informatici memorizzati. La maggioranza degli operatori tende a ritenere che tale disposizione possa ancora essere utilizzata, in quanto non è una "corrispondente disposizione".

(Cfr. anche **punto 8. L'ordine europeo d'indagine vs altri strumenti.**)

2.2. L'ordine europeo d'indagine in tutte le fasi e/o oltre la fase processuale

Il **considerando 25** della direttiva OEI indica che la direttiva stabilisce le regole sul compimento di atti di indagine in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale.

L'OEI si applica all'**acquisizione di prove non solamente durante la fase istruttoria del procedimento, bensì anche durante la fase processuale**. Inoltre, in alcuni Stati membri l'OEI si applica anche ai provvedimenti adottati **durante l'esecuzione di una sentenza** (per es. durante un'indagine finanziaria volta a individuare beni in seguito all'adozione di una decisione definitiva di confisca, o per raccogliere prove sulle circostanze inerenti all'esecuzione della pena). L'approccio che prevede di utilizzare l'OEI **oltre la fase processuale** è connesso ai sistemi giudiziari nazionali in cui il concetto di procedimento penale comprende anche la fase di esecuzione.

(Cfr. anche **punto 6.1. Audizione mediante videoconferenza e punto 8.3. Ordine europeo d'indagine vs mandato d'arresto europeo.**)

3. Contenuto e forma dell'ordine europeo d'indagine (articolo 5)

3.1. Compilazione del modulo di ordine europeo d'indagine (allegato A)

Il **modulo standard di OEI (allegato A)**, disponibile in tutte le lingue, è stato introdotto per favorire la semplicità e l'efficienza, sottolineando lo spirito della direttiva OEI e il concetto di riconoscimento reciproco. Il modulo ha l'obiettivo di semplificare le formalità, migliorare la qualità e ridurre le spese di traduzione.

Ciononostante, gli operatori hanno incontrato varie difficoltà nel compilare l'allegato A

- Gli OEI sono talvolta troppo brevi e non riportano informazioni essenziali (per es. informazioni insufficienti sul motivo per cui l'atto è necessario per l'indagine, date mancanti, assenza di informazioni sulle persone interessate o descrizione insufficiente dei fatti oggetto di indagine, sicché, ad esempio, diventa troppo difficile effettuare la verifica della doppia incriminabilità). Questa situazione fa quindi scattare la procedura di consultazione, che rende necessarie richieste di informazioni supplementari in linea con l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva OEI.
- La formulazione utilizzata negli allegati delle leggi nazionali che recepiscono la direttiva OEI **non corrisponde sempre perfettamente** alla formulazione utilizzata negli allegati ufficiali dell'OEI. Questa situazione può causare confusione e provocare ritardi; è opportuno quindi utilizzare sempre il modulo contenuto nella direttiva OEI.
- La mancanza di una **casella di spunta per alcuni atti di indagine** – come perquisizioni, ordini di produzione e OEI in relazione a prove forensi – comporta la necessità di descrivere tali atti d'indagine nel campo a testo libero.
- La **mancanza di un campo/una sezione** in cui **indicare** che il modulo comprende una serie di diversi **allegati**.
- Difficoltà che emergono, per esempio, **quando sono interessate varie persone o sono coinvolte più autorità competenti a livello regionale** nello Stato membro di esecuzione (ad ogni modo, è responsabilità dello Stato membro di esecuzione assicurare che tutte le autorità nazionali pertinenti siano coinvolte in maniera tempestiva, conformemente al diritto di tale Stato).
- Difficoltà riscontrate quando sono richiesti **più atti** (soprattutto in relazione alle sezioni C e I) (*cfr. anche **punto 4.3. Più atti, più ordini europei di indagine?***).

Migliori pratiche

- In generale, quando si devono richiedere più atti a un'unica autorità di esecuzione competente è preferibile emettere **un solo OEI**; tuttavia, in alcuni casi può essere consigliabile emettere **più OEI** (cfr. anche **punto 4.3. Più atti, più ordini europei di indagine?**).
- Per evitare violazioni del principio del *ne bis in idem*, si raccomanda di **citare il nome dell'indagato/degli indagati** nell'OEI, anche se il modulo non contiene un campo specifico per questa informazione.
- Si raccomanda agli operatori di seguire il [compendio](#) disponibile **sul sito della RGE**.
- Nei casi riguardanti **intercettazioni di telecomunicazioni e/o perquisizioni**, o se l'OEI fa riferimento ad **atti coercitivi**, le informazioni fornite nell'allegato A dovrebbero essere precise e dettagliate, poiché solitamente gli OEI non sono corredati di documenti giustificativi. Gli operatori dovrebbero indicare chiaramente, per esempio, i motivi dell'emissione dell'OEI nel caso di specie nonché cosa ci si aspetta di ascoltare/trovare/ottenere con l'esecuzione degli atti.
- La **sezione B** (urgenza) andrebbe compilata solo dopo attenta valutazione nei casi in cui vi sia una reale situazione di urgenza, per es. laddove una persona si trovi in stato di detenzione, le date delle udienze siano imminenti, prove elettroniche siano in procinto di scadere, vi sia il rischio di applicazione della prescrizione, sia necessario il coordinamento con altre richieste e altri provvedimenti, o gli atti preliminari siano in scadenza. Non dovrebbero invece essere classificati come urgenti i casi in cui le autorità dello Stato membro di emissione intendono semplicemente accelerare il procedimento (cfr. anche **punto 5.5. Casi urgenti**).
- La **sezione C** (Atto o atti di indagine da compiere) è utilizzata per descrivere gli atti richiesti. L'autorità di emissione deve essere quanto più precisa possibile. In caso di presentazione di una richiesta di audizione di un testimone/una vittima/un indagato, l'autorità di emissione dovrebbe prestare il suo concorso accludendo un elenco di domande alla sezione C stessa o a un allegato dell'OEI.
- La **sezione D** (Collegamento con un OEI precedente) può essere utilizzata non solo per indicare OEI precedenti, bensì – in base ad un'interpretazione più ampia – anche per fornire informazioni pertinenti su collegamenti con richieste di cooperazione giudiziaria passate o future, come prossimi OEI o altri provvedimenti di reciproco riconoscimento (mandato d'arresto europeo, provvedimenti di congelamento, ecc.), richieste di assistenza giudiziaria, o SIC, comprese SIC esistenti con altri Stati nell'ambito di quadri di coordinamento multilaterale. La sezione D dovrebbe essere utilizzata specialmente quando sono stati inviati più OEI a più paesi relativamente allo stesso caso ed è necessario coordinarsi e/o quando allo stesso paese sono stati inviati più OEI contemporaneamente in deroga al principio di inviare un solo OEI indipendentemente dal numero di atti da compiere.

- La **sezione E** (Identità della persona interessata) dovrebbe essere usata per identificare la o le persone interessate dall'atto d'indagine (non necessariamente la o le persone imputate/sottoposte a indagini).
- La **sezione G** (Motivi dell'emissione dell'OEI) dovrebbe essere utilizzata per presentare una sintesi dei fatti e l'identità dei presunti autori, utilizzando frasi concise e chiare che consentano un'accurata verifica della doppia incriminabilità e fornendo una descrizione chiara dei legami tra il reato e/o i presunti autori, le persone interessate e gli atti d'indagine richiesti.
- La **sezione I** (Formalità e procedure richieste per l'esecuzione) è utilizzata per fornire informazioni sulle formalità e sulle procedure che devono essere rispettate secondo la legislazione dello Stato membro di emissione e per spiegare come dette formalità e procedure debbano essere espletate dall'autorità di esecuzione. La sezione I serve anche a indicare la richiesta della presenza di funzionari dello Stato di emissione al momento dell'esecuzione dell'OEI. Questa sezione contempla inoltre la possibilità per le persone interessate di essere presenti in loco a norma dell'[articolo 4 della convenzione del 1959 del CdE](#).
- La **sezione K** (Dati dell'autorità che ha emesso l'OEI) serve a comunicare informazioni sull'autorità di emissione (indirizzo di posta elettronica dell'ufficio, un'autorità alternativa, ove necessario, e altre informazioni utili, come ad esempio le conoscenze linguistiche, l'autorità cui compete l'organizzazione delle modalità pratiche del trasferimento delle prove o di una persona detenuta (trasferimento temporaneo)).

3.2. Informazioni o documenti che l'autorità di emissione deve – o non deve – fornire

L'articolo 5 della direttiva OEI, relativo al contenuto e alla forma dell'OEI, non impone alcun obbligo giuridico di citare nell'OEI, o di accludere al medesimo, la decisione giudiziaria nazionale ⁽²⁾. Anche se non richiesto per legge, potrebbe comunque essere utile **allegare il provvedimento nazionale** a fini informativi, a seconda del caso di specie: per esempio, laddove sia richiesto un atto coercitivo, al fine di spiegarne i motivi giuridici, in particolare quando lo Stato membro di esecuzione è tenuto anche ad emettere un provvedimento giudiziario.

Nel quadro dell'esecuzione di un OEI, in taluni casi una minoranza di paesi chiede ancora, conformemente al rispettivo diritto nazionale, di accludere all'OEI un provvedimento nazionale dello Stato di emissione, per esempio nel caso di una richiesta di intercettazione di telecomunicazioni. In tal caso, occorre applicare una soluzione pragmatica, come elaborare un OEI scarno e allegare il provvedimento nazionale (più lungo), con o senza traduzione.

⁽²⁾ A differenza dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo (per un'interpretazione di questa disposizione, cfr. la sentenza *Bob Dogi*, CGUE, causa C-241/15), l'articolo 5 della direttiva OEI non fa alcun riferimento a una decisione giudiziaria di base.

3.3. Lingua del modulo e questioni connesse alla traduzione

Al fine di ridurre il numero di questioni connesse alla traduzione, l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva OEI stabilisce che gli Stati membri **indichino quale altra o quali altre lingue ufficiali dell'UE possano essere usate**, in aggiunta alla lingua o alle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, quando lo Stato membro è lo Stato di esecuzione. Mentre la maggioranza degli Stati membri ha accettato una lingua supplementare (spesso, ma non sempre, l'inglese), alcuni Stati membri hanno indicato, nonostante il dettato della direttiva OEI, che accetteranno solamente la propria lingua ufficiale, o che accetteranno l'inglese solo in casi urgenti.

Difficoltà riscontrate: vi sono stati reclami riguardo alla qualità delle traduzioni. Nei casi in cui non è allegato un OEI nella lingua dello Stato membro di emissione, l'autorità di esecuzione non può far procedere internamente a una traduzione delle parti che risultano poco chiare.

Migliori pratiche individuate: l'OEI è un provvedimento giudiziario e pertanto deve essere emesso e firmato nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di emissione. Per la traduzione **è opportuno utilizzare sempre il modulo/modello ufficiale di OEI** nella lingua dello Stato membro di esecuzione. È altresì opportuno tradurre solo le parti del modulo che sono state compilate dall'autorità di emissione, al fine di evitare traduzioni ambigue e non ufficiali/inesatte. Il compendio disponibile sul sito della RGE offre una funzione di traduzione automatica delle parti "statiche" del modulo. I moduli di OEI (allegati A, B e C) sono disponibili in formato Word in tutte le lingue dell'UE nella biblioteca giuridica del sito della RGE. (Per trovare gli allegati A, B e C, cfr: [allegato A](#) o "[ordine europeo d'indagine—moduli](#)").

Un **OEI inviato senza traduzione** è da considerarsi "incompleto" ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva OEI. In tal caso, quindi, l'autorità di esecuzione dovrebbe informare l'autorità di emissione del fatto che l'OEI è "incompleto" e non rinviare il modulo al mittente o considerarlo "inesistente".

Il documento della RGE dal titolo "[Competent authorities, languages accepted, urgent matters and scope of the EIO Directive](#)" fornisce informazioni utili sulle lingue accettate anche, se del caso, in casi urgenti.

4. Emissione e trasmissione di un ordine europeo d'indagine

4.1. Autorità competenti interessate (autorità di emissione e di convalida)

La direttiva OEI ha "giurisdizionalizzato" la fase di emissione imponendo che gli OEI siano emessi da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato (autorità giudiziaria in qualità di **autorità di emissione**), oppure che l'OEI sia convalidato da una di queste autorità (autorità giudiziaria in qualità di **autorità di convalida**); *cfr.* articolo 2, lettera c), della direttiva OEI.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva OEI, le autorità centrali possono svolgere un utile ruolo amministrativo a sostegno delle autorità giudiziarie. In alcuni Stati membri l'autorità centrale assolve ruoli supplementari, per esempio in relazione al transito della persona detenuta e agli accordi sulla condivisione delle spese.

Con riguardo alla **verifica** se l'autorità di emissione o di convalida di un OEI sia l'organo competente, di norma le autorità di esecuzione si basano sulla fiducia reciproca; ad ogni modo, possono essere effettuate verifiche in linea con l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva OEI. Il documento della RGE dal titolo "[Competent authorities, languages accepted, urgent matters and scope of the EIO Directive](#)" può essere di ausilio per valutare se l'OEI ricevuto sia stato emesso o convalidato da un'autorità competente.

(*Cfr. anche punto 5.5. Casi urgenti.*)

4.2. Verifica della proporzionalità (articolo 6, paragrafo 1)

Condizioni che l'autorità di emissione deve verificare (articolo 6 della direttiva OEI):

- Lo Stato membro di emissione deve verificare se l'atto sia **necessario e proporzionato**.
- Lo Stato membro di emissione deve verificare se l'atto **avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo**.

La direttiva OEI lascia la verifica della proporzionalità nelle mani dell'autorità di emissione (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva OEI); tuttavia, l'autorità di esecuzione, se ha motivo di ritenere che tale condizione non sia rispettata, può consultare l'autorità di emissione (articolo 6, paragrafo 3, della direttiva OEI).

Tale situazione potrebbe verificarsi se la descrizione del reato non è sufficientemente dettagliata o se l'atto di indagine richiesto è troppo ampio e difficile da giustificare, o ancora se l'atto non è descritto in maniera sufficientemente concreta da consentire un'adeguata valutazione.

Il **meccanismo di consultazione** può essere utilizzato per fornire informazioni pertinenti ed evitare il rischio di ritardare ulteriormente l'esecuzione. In seguito alla consultazione l'autorità di emissione può anche decidere di ritirare l'OEI.

Questioni connesse ai costi e reati minori: i casi che comportano costi considerati "eccezionalmente elevati" possono essere risolti mediante il meccanismo di consultazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva OEI. Vi sono pareri diversi in relazione ai casi che comportano costi che di per sé non sono eccezionalmente elevati, ma che riguardano **reati minori** e che, se ripetuti, potrebbero comportare costi elevati. Tuttavia, la direttiva OEI disciplina in maniera esaustiva i motivi di non riconoscimento e le considerazioni relative ai costi non possono essere addotte quale motivo di non riconoscimento.

4.3. Più atti, più ordini europei di indagine?

In caso di richiesta di più atti di indagine, **in linea di principio** questi ultimi dovrebbero essere inclusi in **un solo OEI**. Tuttavia, in funzione della natura e della portata di un caso, potrebbe essere raccomandabile un **approccio diverso**. Si potrebbe tenere conto delle considerazioni che seguono.

- **Questioni legate alla riservatezza e rischio di divulgazione**: può essere preferibile utilizzare OEI distinti per evitare che agli indagati siano divulgate informazioni che potrebbero mettere a rischio l'esecuzione di altri atti.
- **Complessità del caso**: in casi complessi, in cui sono richiesti atti diversi riguardanti persone fisiche e giuridiche diverse con posizioni differenti nell'ambito del procedimento, la coerenza interna e la compatibilità tra le varie sezioni dell'allegato A (in particolare tra le sezioni C, D, E, G, H e I) rappresenta una preoccupazione comune. Per tale ragione, l'opzione da privilegiare potrebbe essere quella di emettere più OEI invece di un singolo OEI.
- **Autorità differenti incaricate dell'esecuzione dell'OEI**: in tal caso potrebbero essere necessari più OEI. Alcuni paesi ritengono tuttavia che si tratti di una questione interna e che lo Stato membro di esecuzione debba essere responsabile della ripartizione del lavoro, invece di richiedere OEI distinti.

4.4. Trasmissione degli ordini europei di indagine (articolo 7)

Trasmissione (articolo 7 della direttiva OEI)

Direttamente dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione (fatta salva la designazione di autorità centrali).

In funzione della natura, della complessità e dell'urgenza del caso, per accelerare la trasmissione degli OEI e garantire l'autenticità si utilizzano **canali differenti**, tra cui Eurojust, i punti di contatto della RGE e magistrati di collegamento.

Riveste particolare importanza una rete di comunicazione protetta che consenta di trasmettere gli OEI in maniera sicura. A tal fine, la Commissione europea sta sviluppando un **portale online protetto** (un sistema di scambio digitale di prove elettroniche la cui versione sperimentale dovrebbe essere operativa entro la fine del 2019). Il portale sarà una piattaforma provvista di un canale di comunicazione protetto per lo scambio digitale di OEI e delle risposte delle autorità giudiziarie dell'UE.

Inoltre, gli OEI possono essere presentati tramite la **rete protetta di Eurojust** (tuttavia, non tutti gli Stati membri vi sono connessi e la comunicazione è possibile solamente tra un'autorità nazionale ed Eurojust e non tra autorità nazionali) e la **rete protetta di telecomunicazioni della RGE** (articolo 9 della decisione RGE e articolo 7, paragrafo 4, della direttiva OEI). La rete protetta, tuttavia, non è adatta ai contatti diretti fra le autorità competenti.

5. Riconoscimento ed esecuzione di un ordine europeo di indagine

5.1. Autorità competenti interessate

L'articolo 2, lettera d), della direttiva OEI definisce **autorità di esecuzione** l'"*autorità competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l'esecuzione*".

Se **un OEI è inviato all'autorità errata dello Stato di esecuzione**, invece di essere rinviato al mittente dovrebbe essere inoltrato all'autorità di esecuzione corretta, in linea con l'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva OEI; tale circostanza dovrebbe essere annotata nell'allegato B.

Alcuni Stati membri hanno creato un'**autorità ricevente** centralizzata, ossia un'autorità giudiziaria che riceve e, se competente, riconosce l'OEI e successivamente lo assegna per esecuzione all'autorità di esecuzione competente.

Migliori pratiche individuate:

- per individuare l'autorità di esecuzione competente e i recapiti pertinenti, è possibile consultare l'[atlante della RGE](#);
- se sono previsti più atti in zone geografiche differenti e lo Stato di esecuzione non è dotato di un'autorità ricevente centrale, l'autorità di emissione dovrebbe mettere a conoscenza le rispettive autorità di esecuzione dell'esistenza dei molteplici atti richiesti all'interno del paese.

5.2. Riconoscimento ed esecuzione (articolo 9)

Riconoscimento ed esecuzione (articolo 9 della direttiva OEI)

Regola:

- **obbligo di esecuzione** (articolo 1 della direttiva OEI)
- **"senza imporre ulteriori formalità"** (articolo 9, paragrafo 1, della direttiva OEI)

MA fatto salvo il **riconoscimento** da parte dell'autorità di esecuzione.

Diritto applicabile per l'esecuzione

L'**esecuzione** è disciplinata dal **diritto dello Stato membro di esecuzione**

MA l'autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure *espressamente indicate* dall'autorità di emissione, sempre che "non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione".

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva OEI stabilisce che l'autorità di esecuzione **riconosca** un OEI **"senza imporre ulteriori formalità"** e ne assicuri l'esecuzione. La direttiva OEI non prevede quindi uno studio approfondito del fascicolo nello Stato di esecuzione. Tuttavia, devono comunque essere effettuate alcune verifiche (*cfr. anche* articolo 10, paragrafo 3, e articolo 11 della direttiva OEI).

L'autorità di esecuzione dovrebbe attenersi il più possibile alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione (articolo 9, paragrafo 2, della direttiva OEI), ma dovrebbe eseguire l'OEI "nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione" (articolo 9, paragrafo 1, della direttiva OEI).

5.3. Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine (articolo 10)

Ricorso a un diverso atto d'indagine (articolo 10 della direttiva OEI):

- qualora l'atto **non sia previsto** nello Stato membro di esecuzione e non sia uno degli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva OEI (per es. atti non coercitivi);
- qualora l'atto **non sia disponibile** in un caso interno analogo; o
- qualora un atto **meno intrusivo** assicuri lo stesso risultato.

La direttiva OEI lascia la verifica della proporzionalità nelle mani dell'autorità di emissione (*cfr. punto 4.2 Verifica della proporzionalità*), ma prevede anche che l'autorità di esecuzione possa fare **ricorso a un altro atto di indagine, qualora quest'ultimo assicuri lo stesso risultato con mezzi meno intrusivi** (articolo 10, paragrafo 3, della direttiva OEI), per esempio un ordine di produzione invece di una perquisizione domiciliare.

Difficoltà riscontrate: difficoltà legate all'esistenza negli Stati membri interessati di prerequisiti giuridici differenti per gli atti di indagine.

Migliore pratica: per evitare ritardi e consultazioni inutili tra l'autorità di esecuzione e quella di emissione, quest'ultima può utilizzare l'OEI per indicare che possono essere adottati atti meno intrusivi (che portino allo stesso risultato).

L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva OEI fa riferimento agli atti di indagine che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione, come gli **atti non coercitivi**, quali definiti dal diritto dello Stato di esecuzione (articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva OEI). La maggior parte degli Stati membri non dispone nella propria legislazione di una definizione di "atti non coercitivi", ma considera piuttosto il termine un concetto comune definito nel linguaggio giuridico quotidiano e comprendente atti che non incidono sui diritti fondamentali e che spesso non richiedono un provvedimento giudiziario (*cfr. anche considerando 16*).

5.4. Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione (articolo 11)

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione (articolo 11 della direttiva OEI):

- a) **immunità o privilegi** che rendono **impossibile l'esecuzione** dell'OEI. Possono comprendere la protezione applicabile alle professioni mediche e legali, e anche, sebbene non si tratti di immunità o privilegi *stricto sensu*, norme relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione (considerando 20);
- b) qualora l'esecuzione leda gli interessi **essenziali di sicurezza nazionale**;
- c) in procedimenti amministrativi o di altro tipo avviati da autorità giudiziarie, qualora la decisione possa dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale penale e **l'atto non sia autorizzato** in un caso interno analogo;
- d) violazione del principio del ***ne bis in idem***;
- e) qualora un OEI si riferisca a un illecito **parzialmente commesso** nello Stato di esecuzione che tuttavia **non costituisce reato in detto Stato**.
- f) violazione dei **diritti fondamentali**;
- g) **doppia incriminabilità** (con eccezioni - allegato D);
- h) il ricorso all'atto di indagine è limitato dal diritto dello Stato di esecuzione a un **elenco o a una categoria di reati o a una soglia** che non comprende il reato oggetto dell'OEI.

Articolo 11, paragrafo 4, della direttiva OEI: **obbligo di consultazione** in relazione alle lettere a), b), d), e) e f) prima di decidere di non riconoscere o non eseguire un OEI.

I motivi di non riconoscimento previsti dalla direttiva OEI (articolo 11 e altri motivi menzionati nel capo IV della direttiva OEI) figurano in un **elenco esaustivo** che deve essere interpretato in senso restrittivo, poiché detti motivi costituiscono un'eccezione al principio del riconoscimento reciproco. Pertanto, nell'ambito del regime dell'OEI non vi sono margini per rifiutare l'esecuzione di un OEI in base a motivi che non figurano in detto elenco, quale ad esempio il principio di opportunità.

5.5. Casi urgenti

L'adempimento delle formalità richieste dalla direttiva OEI può risultare particolarmente difficoltoso in casi urgenti, per esempio quando si deve assicurare che il modulo firmato dell'OEI sia inviato nella lingua originale e tradotto nella lingua accettata dallo Stato membro di esecuzione, o che la procedura di convalida sia rispettata durante i giorni festivi o i fine settimana. La direttiva OEI non prevede l'adozione di provvedimenti provvisori prima dell'emissione di un OEI.

Migliori pratiche per i casi urgenti

- In casi urgenti si raccomanda di comunicare il prima possibile con l'autorità di esecuzione per valutare le diverse opzioni, preferibilmente coinvolgendo in modo tempestivo **Eurojust** o i **punti di contatto della RGE**.
- In alcuni Stati membri per i casi urgenti si accettano **richieste via posta elettronica, via fax o persino telefoniche** prima dell'invio dell'OEI vero e proprio. L'[articolo 7 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria](#), concernente lo scambio spontaneo di informazioni, può offrire una soluzione in alcune situazioni.
- Alcuni Stati membri che non hanno indicato di accettare un'altra lingua ufficiale a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva OEI **accettano** tuttavia **un OEI urgente in lingua inglese**, purché sia seguito da una traduzione in tempi brevi.
- Qualora sia necessario convalidare l'OEI, alcuni Stati membri sono disposti, in casi urgenti, ad adottare alcuni **provvedimenti iniziali al fine di acquisire le prove** ancora prima della ricezione dell'OEI convalidato. In tali casi è necessario un messaggio di posta elettronica contenente una breve sintesi scritta dei fatti. Inoltre, alcuni Stati membri accettano una conferma via posta elettronica dell'autorità di convalida competente qualora quest'ultima non sia disponibile per firmare l'OEI.
- Il documento della RGE dal titolo "[Competent authorities, languages accepted, urgent matters and scope of the EIO Directive](#)" contiene informazioni per i casi urgenti in relazione a ciascuno Stato membro, per esempio sulla misura in cui può essere utilizzata la lingua inglese o sul ricorso alla posta elettronica come primo passo.

5.6. Accusa di ricevuta (articolo 16, paragrafo 1, e allegato B) e termini (articolo 12 e allegato B)

È obbligatorio utilizzare l'**allegato B** per accusare ricevuta dell'OEI (articolo 16, paragrafo 1, della direttiva OEI); in effetti, l'allegato B deve essere compilato e inviato all'autorità di emissione ogniqualevolta si riceve un OEI. Quando l'autorità ricevente trasmette l'OEI a un'altra autorità a fini di esecuzione, tale informazione dovrebbe essere inserita nell'allegato B e successivamente l'autorità di emissione dovrebbe contattare direttamente tale altra autorità. L'allegato B serve anche per informare l'autorità di emissione della data di decorrenza dei termini.

Termini obbligatori (articolo 12 della direttiva OEI)

L'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione dell'OEI e il compimento dell'atto hanno luogo **"con la stessa celerità e priorità" usate in un caso nazionale.**

— **Termini obbligatori**

- per l'adozione della decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione (30 giorni + 30 giorni); e
- per il compimento dell'atto (90 giorni a decorrere dalla decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione).

— **Provvedimenti provvisori (articolo 32)**

- decisione, se possibile, entro 24 ore dalla ricezione dell'OEI.

Come altri strumenti di riconoscimento reciproco, la direttiva OEI stabilisce **termini** per il riconoscimento o l'esecuzione e per il compimento dell'atto o degli atti di indagine. L'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva OEI prevede che nei casi in cui per l'autorità di esecuzione non sia possibile rispettare il termine, tale autorità informi l'autorità di emissione dei motivi del ritardo e consulti l'autorità di emissione sul momento appropriato per compiere l'atto o gli atti d'indagine. L'esecuzione dell'OEI è pertanto rinviata. In nessun caso il ritardo può costituire causa o motivo di non esecuzione.

Casi che comportano prove elettroniche e periodi brevi di conservazione dei dati: la direttiva OEI prevede la possibilità di un cosiddetto **provvedimento provvisorio per situazioni molto urgenti** (articolo 32 della direttiva OEI) inteso a impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi (dati compresi) che possono essere usati come prove. In tal caso l'autorità di esecuzione decide e comunica la propria decisione sul provvedimento provvisorio non appena possibile e, se fattibile, entro 24 ore. È necessario il coordinamento tempestivo e il coinvolgimento delle autorità giudiziarie.

6. Atti di indagine specifici (articoli da 22 a 31)

6.1. Osservazioni generali

La direttiva OEI prevede vari atti di indagine specifici agli articoli da 22 a 31.

Nei punti da 6.2 a 6.7 sono riportate le esperienze acquisite da Eurojust e dalla RGE in relazione ad alcuni atti di indagine. Non si tratta tuttavia di una panoramica completa, date le limitate informazioni disponibili in relazione ad alcuni atti di indagine, ad esempio per quanto riguarda il trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 22 della direttiva OEI) e le operazioni di infiltrazione (articolo 29 della direttiva OEI).

6.2. Audizione mediante videoconferenza (articolo 24)

L'articolo 24 della direttiva OEI prevede la possibilità di **ascoltare indagati/imputati tramite videoconferenza**. Alcune leggi nazionali di recepimento consentono l'audizione di una persona sottoposta ad indagini o imputata tramite videoconferenza solo previo consenso della stessa (il rifiuto costituisce motivo obbligatorio di non riconoscimento), mentre altre leggi nazionali di recepimento sono meno rigide (il rifiuto costituisce un motivo facoltativo di non riconoscimento).

L'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva OEI prevede anche la possibilità di **ascoltare "testimoni" o "periti" mediante videoconferenza**. Sebbene le "vittime" non siano esplicitamente menzionate e, secondo alcuni sistemi giuridici nazionali, le "vittime" non siano "testimoni" (diritti e obblighi procedurali differenti; nessun obbligo di testimoniare o di dire il vero), la maggior parte degli Stati membri sembra accettare che le vittime rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della direttiva OEI.

Audizione mediante videoconferenza nella fase processuale: è stata sollevata la questione della possibilità di utilizzare l'OEI per l'audizione di imputati durante il processo e quindi quale mezzo alternativo al trasferimento temporaneo per garantire la partecipazione dell'imputato a un processo penale. Il considerando 25 conferma che la direttiva OEI si applica a tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale. L'audizione mediante videoconferenza nella fase processuale – in questo specifico contesto – non sarà certamente utilizzata dagli Stati membri il cui diritto nazionale richiede la presenza fisica dell'imputato al processo. Lo stesso provvedimento inoltre non potrà essere usato, nella stessa situazione, dagli Stati membri che possono ricorrere alla videoconferenza solo per raccogliere prove. Questi paesi possono comunque eseguire gli OEI di questo tipo provenienti da Stati membri in cui tali videoconferenze sono consentite, purché siano garantiti i diritti dell'imputato e ciò non sia considerato contrario ai principi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione (*cfr.* articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva OEI).

Migliori pratiche

- Se la persona che deve essere ascoltata ha uno status differente nello Stato membro di emissione (testimone) rispetto allo Stato membro di esecuzione (indagato), al momento dell'audizione la persona in questione dovrebbe essere informata dei suoi rispettivi diritti in qualità di testimone/indagato nei due Stati membri.
- Analogamente, nel caso di una videoconferenza, l'indagato/l'imputato è protetto dai diritti garantiti da entrambi i sistemi giuridici, ossia i diritti esistenti nello Stato membro di esecuzione e in quello di emissione, e i testimoni e i periti possono avvalersi del diritto di non testimoniare se tale diritto è previsto da uno dei due sistemi giuridici (*cfr.* articolo 24, paragrafo 5, lettera e), della direttiva OEI).

6.3. Audizione mediante teleconferenza (articolo 25)

La direttiva OEI prevede la possibilità di **ascoltare testimoni e periti mediante teleconferenza**, ma sembra escludere tale possibilità per le persone sottoposte a indagini o imputate, poiché la lettera dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva OEI non fa riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 24 della medesima direttiva.

6.4. Informazioni relative a operazioni bancarie e ad altre operazioni finanziarie (articolo 27)

L'articolo 27 della direttiva OEI prevede la possibilità di eseguire un OEI volto a ottenere prove finanziarie concernenti i conti, di qualsiasi natura, detenuti dalla persona soggetta a procedimento penale presso una banca o un istituto finanziario diverso da una banca. L'articolo, quindi, non è limitato a indagati o imputati, bensì comprende anche **qualsiasi altra persona** rispetto alla quale tali informazioni finanziarie siano ritenute necessarie, purché la richiesta sia sufficientemente motivata ai fini dell'utilizzo nel corso del procedimento penale (proporzionalità; *cfr. anche* considerando 27).

6.5. Acquisizione di elementi di prova in tempo reale (articolo 28)

La maggior parte degli Stati membri ritiene che la formulazione dell'articolo 28 della direttiva OEI sia sufficientemente ampia da potervi includere provvedimenti quali la videosorveglianza, il tracciamento e la localizzazione mediante l'utilizzo di dispositivi tecnici (GPS) nonché l'accesso a un sistema informatico.

6.6. Intercettazione di telecomunicazioni con assistenza tecnica (articolo 30)

Si riscontrano perlopiù pareri discordanti relativamente alla questione se l'articolo 30 della direttiva OEI possa essere applicato a una richiesta di installazione di un dispositivo di ascolto nascosto (per es. l'installazione di una "cimice" in un'autovettura).

6.7. Intercettazione di telecomunicazioni senza assistenza tecnica (articolo 31)

L'articolo 31 della direttiva OEI disciplina la **notifica allo Stato membro nel quale si trova la persona soggetta a intercettazione e la cui assistenza tecnica non è necessaria** (allegato C). La **mancata notifica e/o la mancata approvazione** potrebbero causare difficoltà per quanto riguarda l'ammissibilità degli elementi di prova. In alcuni Stati membri l'autorità centrale è competente a ricevere l'allegato C, mentre in altri Stati membri il ricevente è l'autorità locale, se individuata.

Misura in cui un'autorità notificata dovrebbe verificare se **"l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo"** (articolo 31, paragrafo 3, della direttiva OEI): si riscontrano opinioni divergenti, che vanno da una mera verifica procedurale a un esame sostanziale, per il quale sono richieste informazioni supplementari al fine di effettuare una valutazione suscettibile di comportare la cessazione dell'intercettazione e/o l'adozione di una decisione che impedisca di utilizzare come prova i risultati dell'intercettazione. In ogni caso, alle autorità nazionali non può essere imposto di fornire più informazioni rispetto a quelle richieste nell'allegato A. La notifica non costituisce un ordine di riconoscimento di un atto di indagine (allegato A), ma riflette semplicemente il rispetto della sovranità dell'altro paese.

Ambito di applicazione materiale dell'articolo 31 della direttiva OEI: esistono pareri discordanti sulla questione se tale disposizione si applichi anche ai casi di installazione di dispositivi di ascolto nascosti (per es. l'installazione di una "cimice" in un'autovettura).

7. Regola della specialità

Al di là del suo ruolo specifico in materia di estradizione e trasferimento di persone condannate, la "regola della specialità" si applica tradizionalmente anche alle richieste di assistenza giudiziaria volte all'acquisizione di prove (per es. [articolo 23 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria](#)). Tuttavia, **la direttiva OEI non disciplina espressamente la regola della specialità** e gli Stati membri hanno opinioni divergenti riguardo alla questione se tale la regola si applichi o meno nel contesto della direttiva OEI.

Tale divergenza di opinioni determina approcci diversi in relazione all'emissione e all'esecuzione di OEI. Dalla prospettiva dello Stato membro di esecuzione, alcuni indicano esplicitamente che, nell'eventualità dell'esecuzione di un OEI, gli elementi di prova possono essere utilizzati solo per la finalità dell'indagine specifica interessata; altri Stati membri non indicano nulla, ma presumono che gli elementi di prova non saranno utilizzati ad altro scopo. Dalla prospettiva dello Stato membro di emissione, alcuni ritengono che si debba sempre chiedere l'autorizzazione dello Stato membro di esecuzione prima di utilizzare gli elementi di prova in un caso diverso, mentre altri non lo considerano necessario, in quanto si tratta di una decisione dell'autorità di emissione e gli Stati membri trasferiranno gli elementi di prova di conseguenza, fatto salvo il quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati.

Migliori pratiche individuate

- Nei casi in cui si ricorra in parallelo sia a una SIC che a un OEI, si raccomanda di indicare esplicitamente negli OEI che gli elementi di prova ottenuti con l'OEI (al di fuori della SIC) possono essere condivisi con i membri della SIC.
- Per evitare problemi, è consigliabile che lo Stato membro di emissione presenti una richiesta distinta prima di utilizzare gli elementi di prova per finalità diverse da quella o quelle indicate nell'OEI originario.

8. L'ordine europeo d'indagine vs altri strumenti

8.1. L'ordine europeo d'indagine vs strumenti di congelamento

Un oggetto può servire sia come elemento di prova che a fini di confisca. Se un oggetto è sottoposto a sequestro probatorio ai fini dell'**acquisizione di prove**, si applica l'OEI. Per il **sequestro probatorio di un oggetto ai fini della successiva confisca** è necessario un **provvedimento di blocco o di sequestro** (cfr. anche [decisione quadro 2003/577/GAI](#)). Se un oggetto serve entrambe le finalità, è opinione comune che sia opportuno ricorrere all'OEI qualora lo scopo primario sia l'acquisizione di prove. È l'autorità di emissione che deve effettuare tale valutazione e chiarire la finalità del provvedimento di congelamento.

Il congelamento e la confisca di beni a fini di restituzione a una parte lesa non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva OEI (rimane applicabile l'articolo 8 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria; cfr. anche punto 2.1. "Qualsiasi atto d'indagine" e "corrispondenti disposizioni"). È opportuno ricorrere invece a una richiesta di assistenza giudiziaria. Se è stato emesso un OEI (a fini probatori) e il bene è successivamente consegnato allo Stato di emissione senza alcuna restrizione relativamente al suo utilizzo (compresa la restituzione allo Stato di esecuzione), lo Stato di emissione può decidere in merito alla restituzione conformemente alla propria legislazione nazionale.

8.2. Ordine europeo d'indagine vs squadre investigative comuni

In linea generale, gli OEI e le SIC sono strumenti diversi ed è opportuno valutare caso per caso quale strumento sia meglio utilizzare a seconda della situazione (per es. paesi interessati, complessità del caso, tipo e numero di atti di indagine necessari, costi previsti, ecc.). Talvolta **i due strumenti possono essere combinati** e gli elementi di prova ottenuti da un paese partecipante a una SIC tramite un OEI indirizzato a un paese che non partecipa alla SIC possono essere condivisi all'interno della SIC (mediante l'inserimento nell'OEI di una clausola esplicita che consenta la condivisione delle prove). Nei paesi in cui le autorità di contrasto svolgono un ruolo importante, le SIC possono rappresentare la soluzione migliore rispetto al regime "giurisdizionalizzato" dell'OEI.

8.3. Ordine europeo d'indagine vs mandato d'arresto europeo

Il **considerando 25** della direttiva OEI sottolinea che qualora una persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d'arresto europeo (MAE).

Tuttavia, la direttiva OEI può essere utilizzata per il **trasferimento di persone al fine di ottenere elementi di prova dalla persona interessata**. Poiché questo provvedimento comporta la privazione della libertà personale, un giudice dello Stato membro di emissione dovrebbe essere coinvolto nelle modalità pratiche di cui all'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva OEI.

8.4. Osservazioni transfrontaliere

Conformemente al considerando 9 della **direttiva OEI**, quest'ultima **non si applica alle osservazioni transfrontaliere** di cui alla [convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen](#). La maggior parte degli Stati membri ritiene che le osservazioni transfrontaliere rientrino nella cooperazione di polizia e che in questi casi non sia opportuno emettere un OEI. Per altri Stati membri le osservazioni transfrontaliere rientrano nella cooperazione giudiziaria. Alcuni Stati membri hanno inoltre espresso il parere che le osservazioni transfrontaliere non rientrino nell'ambito di applicazione dell'OEI, a meno che la procedura non comporti l'uso di dispositivi di controllo, la geolocalizzazione e/o intercettazioni. Le differenti interpretazioni dell'ambito di applicazione dell'OEI riguardo alle osservazioni transfrontaliere possono creare problemi. Una questione riguarda la limitazione dell'utilizzo delle prove ottenute mediante osservazioni transfrontaliere: in alcuni Stati membri le prove raccolte ricorrendo a questo provvedimento possono essere utilizzate dinanzi a un organo giurisdizionale, mentre in altri Stati membri ciò non è possibile.

In alcuni Stati membri in cui l'emissione di un OEI per osservazioni transfrontaliere non è possibile in quanto queste sono escluse dall'ambito di applicazione della rispettiva legislazione nazionale, un provvedimento di questo tipo contenuto in un OEI in entrata può comunque essere attuato, poiché la legislazione nazionale tiene conto di possibili differenze nella legislazione nazionale degli altri Stati membri.

9. Assistenza fornita da Eurojust e dalla Rete giudiziaria europea

9.1. Osservazioni generali

Eurojust e la RGE possono fornire assistenza e consulenza nelle varie fasi del ciclo di vita di un OEI, comprese quelle di redazione, trasmissione, riconoscimento, esecuzione e follow-up. Per l'assistenza nel decidere chi contattare tra Eurojust e la RGE in un caso concreto, può essere di aiuto il [protocollo di lavoro comune "L'assistenza alle autorità nazionali nella cooperazione internazionale in materia penale, la RGE ed Eurojust"](#).

Prima dell'emissione dell'OEI, Eurojust e la RGE possono fornire assistenza, ad esempio, per: i) redigere l'OEI e chiarire questioni giuridiche; ii) individuare l'autorità ricevente/di esecuzione competente; iii) fornire consulenza nella scelta di utilizzare l'OEI rispetto ad altri strumenti (di riconoscimento reciproco); iv) elaborare una possibile strategia di cooperazione (compresa la fissazione delle tempistiche).

Dopo l'emissione dell'OEI, l'autorità di emissione o di esecuzione può richiedere l'assistenza di Eurojust e della RGE in relazione a questioni quali: i) se l'OEI sia stato ricevuto correttamente; ii) se l'OEI sia pronto per l'esecuzione (articolo 9, paragrafo 6, della direttiva OEI); iii) se siano stati individuati eventuali impedimenti (articolo 7, paragrafo 7, della direttiva OEI); iv) se siano necessari documenti o informazioni supplementari (articolo 11, paragrafo 4, della direttiva OEI).

Eurojust e la RGE possono svolgere un **ruolo di collegamento** ogniqualvolta sia attivata una procedura di consultazione o sia necessario un ulteriore riscontro. L'OEI prevede varie procedure di consultazione mediante le quali è possibile presentare una richiesta di assistenza a Eurojust e alla RGE, ad esempio per:

- verificare la pertinenza dell'OEI (verifica della proporzionalità) (articolo 6, paragrafo 3, della direttiva OEI);
- risolvere eventuali nodi o verificare l'autenticità di un documento (articolo 7, paragrafo 7, della direttiva OEI);
- agevolare il riconoscimento e l'esecuzione degli OEI (articolo 9, paragrafo 6, della direttiva OEI);
- consultarsi in merito alla possibilità di ricorrere a un diverso tipo di atto d'indagine e all'opzione di ritirare l'OEI (articolo 10, paragrafo 4, della direttiva OEI);
- consultarsi in merito alla fornitura di qualsiasi informazione necessaria prima di adottare una decisione in presenza di motivi di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione di un OEI (articolo 11, paragrafo 4, della direttiva OEI);
- discutere le tempistiche appropriate per il compimento dello specifico atto di indagine nei casi in cui non sia possibile rispettare i termini (articolo 12, paragrafo 6, della direttiva OEI);

- consultarsi sul trasferimento temporaneo delle prove (articolo 13, paragrafo 4, della direttiva OEI);
- dare reciproco riscontro in merito ai mezzi di impugnazione (articolo 14, paragrafo 5, della direttiva OEI);
- decidere riguardo alla possibilità e alle modalità di condivisione dei costi straordinari (articolo 21, paragrafo 2, della direttiva OEI); e
- chiarire questioni connesse alla compilazione del modulo che figura nell'allegato C (notifica di intercettazioni che non richiedono assistenza tecnica) (articolo 31 e allegato C della direttiva OEI).

9.2. Eurojust

La direttiva OEI è essenzialmente uno strumento di cooperazione bilaterale. Non riguarda il coordinamento multilaterale/multigiurisdizionale o la dimensione multidisciplinare della lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

Eurojust può fornire assistenza in **casi multilaterali complessi** che comportano provvedimenti riguardanti parti diverse del territorio nazionale e richiedono altresì un coordinamento simultaneo con altri provvedimenti nello Stato membro di emissione e/o in altri Stati membri o in Stati terzi che non fanno parte dell'UE. Le autorità di emissione possono parimenti ricorrere a Eurojust quando prevedono di emettere un OEI in un caso multigiurisdizionale. Per i casi di questo tipo è necessario adottare molteplici misure in Stati membri diversi, in particolare quando gli atti di indagine devono essere compiuti in una precisa giornata di operazione congiunta, in modo **coordinato e simultaneo** in Stati membri diversi, tenendo conto dei **meccanismi di coordinamento** esistenti **offerti da Eurojust** (riunioni di coordinamento e centri di coordinamento).

Spesso i progetti di OEI sono forniti prima di una riunione di coordinamento o della giornata dell'operazione, così da consentire alle autorità di esecuzione di fornire un riscontro al fine di assicurare un'esecuzione senza intoppi degli OEI definitivi.

9.3. La Rete giudiziaria europea

I **punti di contatto della RGE** fungono da "**intermediari attivi**" e forniscono assistenza alle autorità di emissione e di esecuzione per stabilire contatti diretti. Come indicato sopra, i punti di contatto della RGE forniscono quotidianamente assistenza in materia di OEI. Contattare i punti di contatto della RGE risulta particolarmente utile per esaminare come procedere in casi urgenti e quando un'autorità di convalida competente di uno Stato membro di emissione non sia disponibile per firmare un OEI. Un'altra situazione in cui si raccomanda di contattare i punti di contatto della RGE è quella in cui sia necessario adottare più provvedimenti in zone geografiche differenti di un particolare Stato membro di esecuzione.



Il [sito della RGE](#) contiene informazioni e strumenti riguardanti l'applicazione pratica degli strumenti giuridici dell'UE, compresa la direttiva OEI. Nel sito gli operatori possono consultare la direttiva OEI in tutte le lingue dell'UE e trovare informazioni concernenti lo stato di recepimento della stessa (per es. la data di entrata in vigore nei vari Stati membri, notifiche e collegamenti alla legislazione nazionale), le autorità competenti, le lingue accettate nei vari Stati membri nonché gli allegati A, B e C in formato Word in tutte le lingue dell'UE e molto altro ancora.

Il sito web offre i seguenti strumenti pratici online:

- il **compendio**, che consente di redigere un OEI online e di tradurre immediatamente le parti statiche del modulo di OEI in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE;
- l'**atlante giuridico**, da utilizzare per individuare l'autorità competente a ricevere l'OEI a livello locale;
- le "**fiches belges**", che forniscono concise informazioni giuridiche e pratiche su una serie di atti di indagine; e
- la **biblioteca giuridica**, che contiene molti documenti utili, per esempio le versioni in formato Word dei tre allegati dell'OEI e, se disponibili, manuali nazionali concernenti l'OEI. Se sono condivisi con la RGE, i manuali nazionali concernenti l'OEI sono caricati sul sito della RGE nella sezione ad accesso riservato.

Bibliografia

[Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale](#)

[Outcome report of the Eurojust meeting on the European Investigation Order, The Hague, 19-20 September 2018](#) (relazione sui risultati della riunione di Eurojust riguardante l'ordine europeo d'indagine, L'Aia, 19 e 20 settembre 2018)

[EIO Conclusions 2017 — 48th and 49th EJN Plenary meetings in Malta and Tallinn](#) (conclusioni 2017 sull'OEI — 48ª e 49ª riunione plenaria della RGE a Malta e a Tallinn)

[EJN Conclusions 2018 on the European Investigation Order](#) (conclusioni 2018 della RGE sull'ordine europeo d'indagine)

documento della RGE "[Competent authorities, languages accepted, urgent matters and scope of the EIO Directive](#)" (autorità competenti, lingue accettate, questioni urgenti e ambito di applicazione della direttiva OEI)

[Eurojust/EJN Note on the meaning of “corresponding provisions” and the applicable legal regime in case of delayed transposition of the EIO Directive](#) (nota di Eurojust e della RGE sul significato di "corrispondenti disposizioni" e sul regime giuridico applicabile in caso di ritardi nel recepimento della direttiva OEI)

[Initiative of the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Republic of Estonia, the Kingdom of Spain, the Republic of Austria, the Republic of Slovenia and the Kingdom of Sweden for a Directive of the European Parliament and of the Council regarding the European Investigation Order in criminal matters — List of provisions of currently existing legal instruments that may be affected \(doc. 14445/2011 del Consiglio\)](#) (Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale — Elenco delle disposizioni relative a strumenti giuridici attualmente vigenti che potrebbero essere interessate)

[Protocollo di lavoro comune — L'assistenza alle autorità nazionali nella cooperazione internazionale in materia penale, La Rete giudiziaria europea ed Eurojust](#)